



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI FONDI DESTINATI A
INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale a favore degli studenti dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2 - Stanziamento di bilancio

In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, le disponibilità finanziarie calcolando l'1% sul totale degli incassi maturati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di iscrizione degli studenti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Sassari per l'A.A. di riferimento più il fondo di perequazione previsto dal Fondo Funzionario Ordinario per la no tax area, l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle suddette iniziative.

Art. 3 - Funzionamento della Commissione per la gestione dei fondi destinati alle iniziative ricreative e culturali degli studenti UniSS

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta dal Magnifico Rettore con funzioni di Presidente, dal Delegato Rettorale di competenza, dal Presidente del Consiglio degli Studenti, dai Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile dell'ufficio incaricato e da un suo collaboratore. La Commissione ha la stessa durata del mandato Rettorale. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. La Commissione approva il bando che viene pubblicato nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 giugno di ciascun anno solare, e sarà relativo agli eventi da svolgere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Art. 4 - Destinatari dei contributi

La richiesta di utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ricreative, culturali e sociali può essere presentata da:

- a) Associazioni studentesche universitarie iscritte all'Albo delle Associazioni di Studenti dell'Università di Sassari **e i Gruppi studenteschi così come meglio definiti nell'art. 7.**
- b) Associazione Goliardica Turritana.

Ogni studente non può partecipare alla formazione di più di una associazione o gruppo. Eventuali sottoscrizioni apposte dal medesimo studente a sostegno di più richieste di finanziamento saranno considerate nulle.

Art. 5 - Modalità per la presentazione dei progetti

Ciascuna associazione o gruppo può presentare domanda per la realizzazione di una sola iniziativa. Le richieste di finanziamento devono contenere i periodi di svolgimento e le modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; il preventivo di spesa analitico, la designazione di un Responsabile e di un supplente nei confronti dell'Università e per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione e attuazione dell'iniziativa. Nel prospetto analitico si dovrà indicare anche la cifra minima necessaria per lo svolgimento dell'iniziativa proposta. Il Responsabile potrà essere convocato dalla

Commissione per chiarimenti sull'iniziativa proposta. Ogni proposta, presentata secondo le modalità, nei termini indicati, e secondo il facsimile predisposto dagli uffici, sarà esaminata dalla Commissione e successivamente portata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tutte le iniziative e attività finanziate inerenti a ciascun anno solare devono essere espletate entro i termini previsti dal bando. Deroghe al predetto termine possono essere ammesse unicamente in casi eccezionali previa presentazione di istanza motivata e parere favorevole della Commissione.

Art. 6 - Attività finanziabili

Tutte le attività o le iniziative finanziate dovranno essere gratuite e aperte al pubblico. Non saranno accolti i progetti che si propongono di realizzare strutture permanenti. Non saranno altresì accolte proposte di realizzazione di corsi didattici, in alternativa o in parallelo a quelli spettanti istituzionalmente all'Università. I servizi di catering potranno essere inseriti tra le voci di spesa per non oltre il 10% del contributo concesso. Le spese relative agli acquisti di gadget, materiale non indispensabile per la realizzazione del progetto, potranno essere inseriti tra le voci di spesa per non oltre il 10% del contributo concesso.

Art. 7 - Ripartizione dei fondi

Le associazioni facenti parte dell'albo riceveranno, ciascuno per la propria quota, il 90% dei fondi complessivi previsti dal bilancio, il restante 10% sarà destinato ad eventuali associazioni/gruppi studenteschi non iscritti all'albo delle associazioni. Il tetto massimo di richiesta per ciascuna associazione iscritta all'albo è di 10.000 euro, mentre per i gruppi non iscritti la cifra massima è di 5.000 euro.

Per l'accesso ai fondi i gruppi studenteschi devono essere composti da almeno 30 soci, tutti regolarmente iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo, di cui almeno la metà in corso e la restante metà suddivisa in 10 componenti non oltre il primo anno fuori corso, 5 possono essere studenti fuori corso oltre il primo fuori corso dalla data di prima immatricolazione in Ateneo”.

I gruppi devono essere formalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, regolarmente registrati. Tali documenti devono prevedere:

- a) denominazione del gruppo;**
- b) la natura di gruppo studentesco universitaria dell'Università degli Studi di Sassari;**
- c) l'oggetto e finalità del gruppo studentesco;**
- d) la sede legale;**
- e) l'assenza di fini di lucro;**
- f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta;**
- g) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità di tutti i componenti del gruppo, del principio del voto singolo, dei criteri trasparenti per l'ammissione ed esclusione dei componenti, di idonee forme di convocazione e pubblicità delle riunioni e delle relative deliberazioni;**
- h) lo svolgimento di attività rivolte agli studenti dell'Ateneo;**
- i) il legale rappresentante.**

La domanda di accesso ai fondi per i gruppi studenteschi, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari e sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo, ai sensi

dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere inviata tra il 1 giugno e il 30 luglio di ogni anno e deve contenere:

- a) la denominazione completa del gruppo;**
- b) l'indicazione della sede legale;**
- c) le generalità e il numero di matricola universitaria del legale rappresentante;**
- d) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con l'Università di Sassari ed il codice fiscale dell'associazione;**
- e) la firma in originale autenticata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante.**

Alla domanda devono essere allegati: a) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa; b) l'elenco nominativo di almeno 30 soci in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, completo di firma in originale autenticata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e del numero di matricola universitaria; c) la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Art. 8 - Valutazione delle iniziative e attribuzione dei contributi

In relazione alle istanze pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, la Commissione delibera la ripartizione dei fondi da utilizzarsi entro l'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. Le richieste saranno valutate individualmente e comparate tra di loro, attribuendo un punteggio che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) rilevanza culturale e sociale;
- b) compatibilità tra il progetto e il piano finanziario proposto per la sua attuazione;
- c) numero di studenti dell'Ateneo coinvolti e possibilità di fruizione da parte della collettività e del territorio.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei criteri sopra indicati, le modalità di attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo minimo necessario per accedere al finanziamento e i criteri per la quantificazione del finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa o attività sono stabiliti dalla Commissione. La Commissione, inoltre, in aggiunta ai criteri sopra indicati, può stabilire, in sede di predisposizione del bando, ulteriori criteri di valutazione. Le eventuali eccedenze saranno ridistribuite in base alla qualità dei progetti. Ferma restando l'obbligatorietà della realizzazione integrale del programma approvato e finanziato, è consentito a ogni associazione/gruppo che realizzasse economie sulla singola iniziativa programmata utilizzarle per integrare eventuali costi non previsti di altre iniziative approvate dalla Commissione. Non è comunque consentito finanziare con i risparmi ulteriori iniziative non previste anche se collegate all'iniziativa finanziata; tali economie dovranno essere restituite ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo verrà erogato in misura dell'80% dell'importo totale previsto dal piano finanziario, con versamento ~~sul c/c intestato al Responsabile dell'iniziativa~~ **sul c/c intestato all'associazione promotrice dell'iniziativa**, successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del finanziamento stesso, entro il 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando in modo da garantire all'associazione un anticipo necessario a sostenere le spese iniziali dell'attività prevista. Il rimanente 20%

sarà erogato a seguito di presentazione della rendicontazione finale, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta. Sarà valutata negativamente l'utilizzazione dei fondi in misura inferiore al 50%; sono comunque fatti salvi i casi di mancata utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione/gruppo. Nel caso in cui la commissione concedesse all'associazione un contributo inferiore a quanto richiesto dall'associazione stessa, questa potrà rimodulare le voci di spesa mantenendo i limiti di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art. 10 - Pubblicizzazione delle attività finanziate

Le varie forme di pubblicità delle attività finanziate dovranno recare la dicitura "Iniziativa realizzata con i fondi per le attività studentesche dell'Università degli Studi di Sassari". Il programma di ogni iniziativa dovrà essere trasmesso all'Ufficio Comunicazione dell'Ateneo, specificando nell'oggetto "Iniziativa ricreative studenti", almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'iniziativa stessa, onde favorirne la divulgazione all'interno della comunità universitaria e nel territorio di riferimento.

Art. 11 – Rendicontazione

Le iniziative e le spese sostenute per la realizzazione delle stesse devono essere analiticamente rendicontate dal responsabile dell'associazione/gruppo. Tra le spese affrontate dalle associazioni/gruppi sono da ritenersi rimborsabili quelle adeguatamente rendicontate mediante giustificativi di spesa. La rendicontazione, costituita da una relazione finale, dai giustificativi di spesa e da un elenco dettagliato di tutte le fatture e scontrini, deve essere consegnata a mano, previa richiesta di appuntamento o inviata per posta (non farà fede il timbro postale) all'Università degli Studi di Sassari, Ufficio Protocollo – piazza Università, 21 o inviata a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.uniss.it entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena l'esclusione dal rimborso e dalla partecipazione al bando successivo. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "Rendicontazione Iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti" nonché il nome dell'Associazione/Gruppo. Il finanziamento delle iniziative per le parti non espletate sarà revocato. In caso di incongruenze o mancanza di documenti necessari alla rendicontazione finale, l'ufficio ne darà tempestiva comunicazione al responsabile dell'iniziativa il quale, entro 15 giorni dalla ricezione, provvederà alla correzione.

Art. 12 - Sanzioni

Nei casi di mancato rispetto delle finalità istitutive, di spese impropriamente effettuate, di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni del presente regolamento, l'Ateneo potrà escludere l'associazione/gruppo dalla fruizione dei contributi per l'anno successivo e chiedere il rimborso dei fondi anticipati. Le associazioni e i gruppi che nell'esercizio precedente non abbiano utilizzato almeno il 50% dei fondi assegnati o che abbiano fatto un uso dei fondi non conforme a quanto autorizzato, non possono presentare domanda di finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione/gruppo. Le associazioni e i gruppi che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause non imputabili alle associazioni e gruppi medesimi sono tenuti alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto. Qualora le iniziative non siano portate a compimento per cause imputabili alle associazioni e gruppi gli stessi sono tenuti alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto e decadono dalla possibilità di concorrere al successivo bando per il finanziamento delle attività autogestite dagli studenti. Il presidente dell'associazione/gruppo risponde direttamente della correttezza e diligenza nella gestione dei fondi. In caso di indisponibilità motivata e

documentata del presidente, tutta l'attività di gestione del progetto e le relative responsabilità faranno capo alla figura del vice- presidente. L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del regolamento vigente. Gli eventuali adempimenti da parte delle associazioni o gruppi, derivanti dalle sanzioni comminate, dovranno essere assolti entro 180 giorni dalla comunicazione delle stesse.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento possono partecipare al Bando relativo ai contributi “Iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti” anche Gruppi di studenti universitari composti da almeno quaranta studenti regolarmente iscritti. La modalità di costituzione dei gruppi è definita dalla commissione e riportata sul bando.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua emanazione.